

Allegato al Verbale di Assemblea del 15 luglio 2024 – punto 3 all’ordine del giorno

**REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO INTERAZIENDALE PER
IL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO**

PSG Servizi & Salute Srl

Indice

Titolo 1 – Principi e finalità	2
Articolo 1 - Premesse.....	2
Articolo 2 – Controllo analogo	2
Articolo 3 - Obblighi specifici della Società	2
Articolo 4 - Attuazione del Controllo Analogico	3
Articolo 5 – Il Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto.....	3
Articolo 6 - Modalità di attuazione del Controllo analogo congiunto.....	3
Articolo 7 - Controllo ex-ante	4
Articolo 8 - Controllo contestuale.....	4
Articolo 9 - Controllo ex-post.....	5
Articolo 10 - Collaborazione richiesta all’Organo di controllo e al Revisore	5
Titolo 2 – Modalità di funzionamento del Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto	5
Articolo 11 – Frequenza delle riunioni.....	5
Articolo 12 – Definizione ordine del giorno	5
Articolo 13 - Convocazione e documentazione di supporto	5
Articolo 14 - Partecipazione alle riunioni.....	6
Articolo 15 - Validità delle riunioni e delle decisioni.....	6
Articolo 16 - Verbali delle riunioni	6
Articolo 17 - Segreteria del Comitato	6
Articolo 18 - Competenze e controlli	6
Articolo 19 - Accesso ad atti e documenti	7
Articolo 20 – Obblighi di riservatezza	7
Articolo 21 - Disposizioni finali.....	7

Titolo 1 – Principi e finalità

Articolo 1 - Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità del controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategica, coordinamento, controllo e vigilanza che i Soci di PSG Servizi & Salute S.r.l. esercitano sulla Società medesima.

Articolo 2 – Controllo analogo

1. La funzione di controllo analogo dei Soci sulla società è intesa come vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività dei propri uffici e mirata ad assicurare che i servizi della Società siano strumentali alle finalità statutarie ed alla strategia dei Soci. Tale funzione è conforme alle definizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs 36/2023 e delle Direttive europee applicabili in materia.
2. I soci esercitano la funzione di controllo analogo sia direttamente, che attraverso il supporto del Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto oggetto del presente regolamento. Nello specifico i Soci esercitano le funzioni di indirizzo e controllo attraverso:
 - a) la definizione delle strategie e l'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che la Società partecipata deve perseguire;
 - b) la verifica della loro attuazione e della strumentalità rispetto alla missione dei soci,
 - c) l'individuazione e la verifica dei corretti comportamenti degli organi della Società partecipata, improntati a criteri di collaborazione e trasparenza nei confronti dei Soci;
 - d) la verifica che la gestione della società sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

Articolo 3 - Obblighi specifici della Società

1. La Società assicura ai propri Soci le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, allo Statuto ed al presente Regolamento ed a quant'altro necessario affinché possa essere consentita agli stessi l'esecuzione del Controllo Analogico.
2. In particolare, garantisce:
 - a) lo svolgimento delle attività affidate nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
3. La Società dovrà garantire l'osservanza di tutti gli obblighi normativi

e, in particolare, nelle specifiche materie:

- a) Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- b) Assunzioni di personale;
- c) Diritto di accesso agli atti della Società partecipata, trasparenza e anticorruzione.

Articolo 4 - Attuazione del Controllo Analogico

1. Il Controllo Analogico si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo giuridico-normativo in relazione all'applicazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e, comunque, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale: attraverso il monitoraggio preventivo, contestuale e consuntivo dei fatti gestionali;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia: teso a misurare la qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione: finalizzato all'attuazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati.

Articolo 5 – Il Comitato interaziendale per il controllo analogico congiunto

- 1. Il controllo analogico come sopra definito viene esercitato congiuntamente dai Soci.
- 2. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogico a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi hanno istituito il Comitato.
- 3. Il Comitato rappresenta uno strumento di partecipazione attiva di tutti i Soci in quanto sede di informazione, consultazione e discussione tra i medesimi, tra la Società e i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società.
- 4. Il Comitato è composto dai dirigenti di vertice di ciascun Socio o loro delegati che fungono da referenti nei confronti dei Soci, che possono chiederne la relativa audizione.
- 5. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi resi dalla Società allo stesso Socio.

Articolo 6 - Modalità di attuazione del Controllo analogico congiunto

- 1. Il Comitato esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:
 - a) Controllo ex-ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
 - b) Controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
 - c) Controllo ex-post - verifica dei risultati raggiunti.

2. Le modalità del controllo analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dal presente regolamento e dallo Statuto della Società.

Articolo 7 - Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, il Comitato, in sintonia ed in conformità con quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, verifica in particolare l'adozione degli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali (proposte di modifica statutaria, piano programmatico, piano di sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione straordinaria), nonché degli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) e dei regolamenti di gestione. Il Comitato per il controllo analogo garantisce, altresì, il Socio sull'economicità e qualità del servizio offerto, orientando ed indirizzando l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica.
3. La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto delle proposte e degli eventuali orientamenti di progettazione individuati dal Comitato.

Articolo 8 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità trimestrale una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. Il Comitato, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni correttive necessarie da intraprendere.
3. Il Controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio dei report periodici aziendali, di cui al co. 1, nei quali viene illustrato:
 - a) lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - b) l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.
4. Il Comitato, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla Società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.
5. Il Comitato, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

Articolo 9 - Controllo ex-post

1. In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato prende atto dei risultati raggiunti e del grado di conseguimento degli obiettivi da parte della Società.
2. Il Comitato formula proposte in merito al reinvestimento degli utili conseguiti dalla società ovvero sulle modalità di copertura delle perdite conseguite.

Articolo 10 - Collaborazione richiesta all'Organo di controllo e al Revisore

1. L'Organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale) ed il Revisore possono essere invitati alle riunioni organizzate dal Comitato.
2. Per le proprie finalità, il Comitato può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dell'Organo di controllo o del Revisore.

Titolo 2 – Modalità di funzionamento del Comitato interaziendale per il controllo analogo congiunto

Articolo 11 – Frequenza delle riunioni

1. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è presieduto dal Presidente all'uopo designato al proprio interno con periodicità triennale. Di norma gli incontri si effettuano bimestralmente.

Articolo 12 – Definizione ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ogni seduta è definito dal Presidente del Comitato.

Articolo 13 - Convocazione e documentazione di supporto

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo nei casi di urgenza in cui può essere convocato con un preavviso di soli 3 giorni.
2. Per la convocazione non sono richieste particolari formalità, ma è privilegiato l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso la convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione.
3. Ai fini della riunione il Presidente del Comitato invia ai componenti l'ordine del giorno, nonché l'eventuale documentazione di supporto per un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento, la documentazione di supporto potrà essere fornita direttamente in riunione.

Articolo 14 - Partecipazione alle riunioni

1. I componenti del Comitato così come individuati all'art. 5, comma 4, devono intervenire di persona alle riunioni. Le riunioni del Comitato, oltre che attraverso la modalità in presenza, possono essere validamente tenute in audio conferenza o audio-videoconferenza, o altri strumenti purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittime a partecipare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione.
2. Il Presidente, con il consenso dei componenti, può invitare a partecipare alla riunione l'Amministratore unico, i rappresentanti legali dei Soci o loro delegati, l'Organo di Controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale), il Revisore e altri soggetti interni e/o esterni alla Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

Articolo 15 - Validità delle riunioni e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute del Comitato regolarmente convocate occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in ogni caso con il peso ponderale decisivo e congiunto dei componenti che rappresentano i Soci fondatori.

Articolo 16 - Verbali delle riunioni

1. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che viene trascritto su apposito registro e che il Comitato invierà all'Amministratore unico, all'Organo di controllo, oltre che a tutti i Soci. Il libro può essere tenuto in base alle tecnologie dell'informazione.

Articolo 17 - Segreteria del Comitato

1. Per l'esercizio delle proprie attività e per tutti gli adempimenti connessi il Comitato provvederà in autonomia designando un Segretario con periodicità triennale.

Articolo 18 - Competenze e controlli

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo previste dagli articoli 7 e seguenti, il Comitato riceve dall'Amministratore unico ed esamina gli atti e provvedimenti societari distinti secondo le seguenti tipologie:
 - a) Atti strategici e programmatici pluriennali:
 - Proposte di modifica statutaria;
 - Piani programmatici e Budget economici e finanziari pluriennali;
 - Piani di sviluppo;
 - Relazioni programmatiche pluriennali;

- Atti di amministrazione straordinaria;
- b) Atti di pianificazione:**
- relazione programmatica annuale (piano delle performance, obiettivi, indicatori ecc.);
 - budget economico - finanziario e del personale (annuali);
 - piano investimenti;
 - programma annuale degli acquisti e forniture beni servizi e lavori;
 - Proposta regolamenti di gestione;
- c) Atti consuntivi:**
- Situazione contabile trimestrale e analisi degli scostamenti;
 - Relazione semestrale;
 - Bilancio di esercizio (compresi raggiungimento di obiettivi, indicatori ecc.)
2. Il Comitato, nell'esercizio delle funzioni, potrà agire anche su sollecitazione del singolo Socio con riferimento al complesso della gestione o a singoli progetti.
 3. Il Comitato per il controllo analogo può altresì proporre all'Assemblea la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, nonché di proporne la determinazione del relativo compenso.

Articolo 19 - Accesso ad atti e documenti

1. Il Comitato, autonomamente o attraverso sollecitazione del singolo Socio, è dotato di poteri di controllo della gestione sociale presso la sede e/o nei confronti dell'Amministratore unico. La frequenza e le modalità di attuazione di tali controlli sono preventivamente concordate tra il Comitato ed i referenti gestionali della Società, che dovranno partecipare attivamente a tali attività per garantirne il buon esito.

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per lo svolgimento del loro incarico. Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento di informazioni riservate.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e con presa d'atto dell'Amministratore unico.